

| REG. 1169/2011 | | D.LGS. 109/1992 | |
|-------------------------|--|--|--|
| ARTICOLI | SINTESI DEL CONTENUTO | ARTICOLI | SANZIONE applicabile al precetto confermato |
| Art. 7 | Pratiche leali di informazione | Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
| Art. 8, par. 4 | Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare. | Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
| Art. 8, par. 6 | Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. | Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi, c. 7 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 8, par. 7 | Indicazioni obbligatorie: a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. | Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
| Art. 8, par.8 | Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. | Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 9, par. 1 | Elenco delle indicazioni obbligatorie | Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
| Art. 10 ed Allegato III | Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti | Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 Designazione degli aromi, c.3-quater | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Artt. 12 e 13 | Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni | Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |

| | obbligatorie | dei prodotti confezionati, c. 1 e 4 | |
|--|---|---|--|
| Art. 14, par. 1, lettera b) par. 2 | Vendita a distanza. Alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. | Art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 15 | Requisiti linguistici | Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati, c. 2 | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
| Art. 17, parr. da 1 a 4 | Denominazione dell'alimento | Art. 4 Denominazione di vendita, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art.17, par. 5 e Allegato VI | Disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano. | Art. 4 Denominazione di vendita c. 3 e 4 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 18, par. 1 | Elenco degli ingredienti | Art. 5 Ingredienti c. 3 | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 18, par. 2 | Designazione degli ingredienti | Art. 5 Ingredienti, c. 2 Art. 4 Denominazione di vendita, c. 5-bis | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E | Prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi afferenti all'elenco e alla designazione degli ingredienti. | Art. 5 Ingredienti | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D | Designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti | Art. 6 Designazione degli aromi (ad esclusione del c.3-quater) | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 21 ed Allegato II | Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze | Art. 5 Ingredienti, c. 2-bis, 2-ter, 2-quater e Allegato 2 sezione III | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 22 ed Allegato VIII | Indicazione quantitativa degli ingredienti | Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 23 ed Allegato IX | Quantità netta | Art. 9. Quantità | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 24 ed Allegato X, punto 1 | Termine minimo di conservazione | Art. 10. Termine minimo di conservazione | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 24 ed Allegato X, punto 2 | Data di scadenza | Art. 10-bis. Data di scadenza | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
| Art. 25 e Art. 27 | Condizioni di conservazione o d'uso nonché istruzioni per l'uso, ove obbligatorie. | Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati, c. 1, lettere i) e l) | Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
| Art. 26, par. 2, lettera a) | Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. | Art. 2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari, c. 1, lettera a) | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| Art. 28 ed Allegato XII | Titolo alcolometrico | Art. 12. Titolo alcolometrico | Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00 |
| Art. 36 par. 2 | Informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria. | Art. 2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari | Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |